



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio primo - Affari generali

Prot. 116/1/10106/GM/I

Roma, 23 MAR. 2011.

Alla Procura Generale della Repubblica
 di

TRIESTE

(rif. prot. n. 1777/2010)

Oggetto: Quesito in ordine all'orario di servizio della Polizia Giudiziaria. Nota del Procuratore della Repubblica di Pordenone.

Si riscontra la nota in riferimento relativa al quesito con cui codesta Procura Generale chiedeva "con riferimento al disposto degli artt. 9 e 10 del D.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, se spetti al Procuratore della Repubblica o alle Amministrazioni di appartenenza decidere in merito all'articolazione dell'orario di servizio del personale facente parte della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura".

Al riguardo si riportano le conclusioni contenute nell'autorevole parere espresso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, che all'esito di un'ampia e pregevole disamina della normativa di riferimento, ha rappresentato la necessità "...che l'orario di lavoro della polizia giudiziaria debba essere indubbiamente stabilito dagli ordinamenti e contratti relativi alle amministrazioni di appartenenza, ma vada comunque articolato, modulato e funzionalmente orientato conformemente alle esigenze di servizio dell'Ufficio di Procura presso cui è istituita la sezione medesima. Da ciò la necessità... di un indefettibile coordinamento fra il Procuratore della Repubblica che si occupa della direzione e del

coordinamento dell'attività della polizia giudiziaria istituita presso il suo Ufficio e l'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria (ufficiale più elevato in grado o con qualifica superiore) quale responsabile dell'attività ivi svolta.

IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto PISCITELLO

